

Compenso del curatore dell'eredità giacente incapiente anticipato dallo Stato

La Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della norma che non prevede l'anticipazione erariale in caso di procedura attivata d'ufficio

/ Cecilia PASQUALE

Il compenso del curatore dell'eredità giacente attivata d'ufficio e conclusasi senza eredi accettanti e con eredità incapiente deve essere **anticipato** dallo Stato, al fine di garantire l'effettività del diritto al compenso spettante al curatore, al pari di ogni altro ausiliario del giudice.

Questo è il contenuto della pronuncia della Corte Costituzionale n. [83/2021](#), pubblicata ieri, che ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale**, per contrasto con l'[art. 3 Cost.](#), dell'[art. 148](#) comma 3 del DPR n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui non prevede tra le "spese anticipate dall'erario" l'onorario del curatore per il caso in cui il procedimento sia attivato d'ufficio e si sia concluso senza accettazione e con incapacienza del patrimonio ereditario.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Trieste con ordinanza del 16 gennaio 2020, che rilevava l'**irragionevolezza** del mancato compenso del curatore nell'ipotesi in cui la procedura si sia conclusa senza accettazione ereditaria e con asse insufficiente, "pur essendo questo un esito che non dipende da fatto del curatore". Sarebbe, parimenti, ingiustificata la disparità di trattamento rispetto al caso in cui il curatore sia nominato su istanza di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ipotesi nella quale, pur se non vi è stata accettazione dell'eredità e questa è risultata passiva, l'onorario del curatore è anticipato dall'erario.

È utile ricordare che, quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, la legge prevede la **nomina** di un curatore dell'eredità da parte del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, al fine di garantire *medio tempore* la tutela e l'amministrazione dell'asse ereditario ([art. 528 c.c.](#)). Se la giacenza ereditaria è attivata su **istanza di parte**, il centro di imputazione degli oneri della procedura è colui che procede all'istanza: l'[art. 8](#) del DPR n. 115/2002 dispone, a questo proposito, che "ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede" (salvi gli effetti dell'eventuale ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato). Nel caso di eredità giacente **attivata d'ufficio**, invece, le spese della procedura sono poste:

- a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva ([art. 148](#) comma 4 primo periodo del DPR n. 115/2002);
- a carico del curatore, "nella qualità", se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione ([art. 148](#)

comma 4 secondo periodo del DPR n. 115/2002).

Tale seconda ipotesi fa riferimento al caso in cui, non essendo intervenuta alcuna accettazione, l'eredità è devoluta allo Stato *ex art. 586 c.c.* Se allo Stato è devoluta un'eredità capiente, l'onorario del curatore **grava sullo Stato** stesso quale erede ultimo ovvero resta "a carico del curatore, nella qualità", posto che lo Stato, quale erede necessario, "non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati" ([art. 586](#) comma 2 c.c.).

Nel caso in cui, invece, l'eredità giacente attivata d'ufficio si concluda con la devoluzione allo Stato di un'eredità incapiente, l'onorario del **curatore** non può essere imputato ad alcuno.

L'onorario del curatore, infatti, non è assistito dal meccanismo dell'anticipazione erariale, previsto invece per altre spese relative alla procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio.

L'[art. 148](#) comma 3 del DPR n. 115/2002 individua, in particolare, quali **spese anticipate** dall'erario nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio:

- le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
- le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
- le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

L'omessa previsione dell'anticipazione erariale nel caso descritto determina, perciò, un'irragionevole **disparità di trattamento** in danno del curatore dell'eredità giacente ed evidenzia una "irragionevolezza intrinseca della norma" in rapporto alla sua finalità, integrando una lesione del parametro di cui all'[art. 3 Cost.](#)

L'anticipazione erariale dell'onorario, infatti, garantisce l'effettività del diritto all'onorario del curatore dell'eredità incapiente, al pari di ogni altro ausiliario del giudice, e riflette l'**interesse pubblico** all'ordinato svolgimento della vicenda successoria, che trascende l'interesse patrimoniale dello Stato-erede e costituisce la *ratio* della nomina d'ufficio del curatore.

La Corte osserva, infine, che l'anticipazione erariale è maggiormente idonea ad assicurare l'effettività del pagamento del compenso rispetto alla "**prenotazione a debito**" (altra modalità di gestione delle spese della procedura, consistente nell'annotazione a futura memoria della voce di spesa), che è condizionata all'eventualità del recupero della somma.